


# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

c.a.p. 46039 – tel. (0376) 667508 fax (0376) 667509

## UFFICIO COMMERCIO



### REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZI DI TAXI E DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 27.11.2003

# CAPO I

## SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

### Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento reca norme per il servizio di taxi e di noleggio di autovetture e autobus;
2. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15/01/1992 n° 21;
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
  - a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
  - b) dal D.Lgs. 30/04/1992 n° 285;
  - c) dal DPR 16/12/1992 n° 495;
  - d) dalla legge 15/01/1992 n° 21;
  - e) dal D.M. 15/12/1992 n° 572;
  - f) dall'art.8 della legge 05/02/1992 n° 104;
  - g) dal decreto 20/04/1993 del Ministero dei Trasporti;
  - h) dalla L.R. n° 20 del 1995;
  - i) dal D.M. n° 448 del 20/12/1991.
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

### Art. 2- Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della L. n° 21 del 15/01/1992;
3. detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

### Art. 3- Condizioni di esercizio

1) I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n° 21 del 15/01/1992.

L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della legge n° 21.

2) Le licenze e le autorizzazioni sono conferite ad un singolo veicolo. E' vietato ad un medesimo soggetto:

- il cumolo di più licenze per il servizio taxi;

- il cumulo di licenze per il servizio di taxi e autorizzazione. per il noleggio di auto con conducente;

E' invece consentito il cumulo ad uno stesso soggetto di più autorizzazioni per servizio di noleggio con conducente

3) Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali e devono trovarsi sempre a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti; unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome o lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

4) il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione da un *suo* collaboratore anche familiare o da un dipendente, semprechè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 delle legge 15/01/1992, n 21;

5) Le modalità di esercizio degli. autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

6) Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della L. 15/01/1992 n. 21 deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori famigliari.

#### **Art. 4- Ambiti operativi territoriali**

1)- I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli stati membri. della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2)- il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale è facoltativa. E' obbligatoria la prestazione del servizio taxi all'interno del territorio comunale.

3)- E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dei luoghi di stazionamento con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dei luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente. La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

Il Comune determina con proprio atto, l'organico e le caratteristiche delle autovetture da destinare al servizio di autonoleggio, nel rispetto dei limiti imposti dalla Regione.

## CAPO II

### ACQUISIZIONE DELLA LICENZA, O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

#### **Art. 5-requisiti e condizioni per l'esercizio della professione**

- 1) possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità.

#### **Art. 6- concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.**

- 1) le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
- 2) il concorso deve essere indetto dal momento che si sono resi disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. La graduatoria resta valida per un anno.
- 3) i soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
- 4) sono ammessi a concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo della provincia di Mantova
- 5) il bando, deve restare pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio nonché:
  - a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
  - b) inviato per la pubblicazione nei Comuni contermini,

#### **Art. 7- contenuti del bando.**

- 1) i contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:
  - a)- numero e tipo delle licenze o autorizzazione da assegnare;
  - b)- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
  - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

#### **Art. 8 - Commissione consultiva comunale.**

- 1) E' istituita la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del relativo regolamento.
- 2) Essa è formata da un numero di componenti determinati in numero di cinque nominati dal Sindaco di cui due designati dalla maggioranza, uno designato dalla minoranza, uno su designazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e uno su designazione delle associazioni degli utenti a livello locale, o, in alternativa della confederazione regionale sindacale unitaria;
- 3) La Commissione è presieduta dal consigliere comunale. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni, espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale.
- 4) La commissione comunale elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale.

- 5)- per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi *componenti*. In questo caso il membro della Commissione che senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due Sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.
- 6)- il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri.
- 7)- la commissione svolge anche un ruolo propositivo. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8)- La Commissione consultiva dura in carica quattro anni a far tempo dalla escutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'associazione che li ha designati..

## **Art 9- Presentazione della domanda**

- 1)- Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate al Responsabile del Servizio Amministrativo, su carta legale. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) certificato di iscrizione al ruolo;
  - b)- dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
  - c)- documentazione di eventuali titoli di preferenza;
  - d)- certificazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- 2) per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale. comprovata dal possesso dei seguenti requisiti;
- a)- essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada.
  - b)- essere iscritti al Registro Ditte presso la Camera di Commercio, industria agricoltura ed artigianato o al registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale al sensi della legge 8/08/1985 n. 443 per le imprese già esercenti l'attività;
  - c)- essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
  - d)- limitatamente per le licenze di taxi o di noleggio di autovettura con conducente avere la sede, o in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione di noleggio con conducente; tale obbligo non sussiste per le licenze di autobus;
  - e)- non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
- Per la licenza di noleggio con conducente di autobus i richiedenti devono fornire idonea documentazione relativa al possesso di:
- 1)- capacità finanziaria costituita da polizza o fideiussione di valore minimo pari al prezzo di listino di un autobus nuovo di 12 metri aumentato del 50%;
  - 2)- abilitazione professionale desunta dalla frequenza con esito positivo di corso professionale istituito dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o dalla Regione ovvero da questa riconosciuto, oppure da esperienza pratica di almeno tre anni alle dipendenze di un operatore di servizi di autobus;
  - 3)- adeguato organico di personale;
- Il richiedente la licenza di noleggio di autobus deve inoltre documentare in modo idoneo la disponibilità di personale abilitato all'espletamento del Servizio con l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione.
- Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a)- essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norme degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
  - b)- essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956, n. 1423; 31/5/1965, n. 575; 13/9/1972 n. 646; 12/10/1982 n. 726;
  - c)- essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - d)- essere incorso, nei quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
  - e)- l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
  - f)- l'essere incorso in tre o più casi in sanzioni amministrative definitive con riferimenti alla effettuazione di servizi di trasporto;
- I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere Alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15/1/1992 n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

#### **Art. 10- Assegnazione e rilascio delle licenze o delle autorizzazioni.**

Il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione sulla scorta di una graduatoria redatta in base ai titoli dei concorrenti.

La graduatoria di merito ha validità un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria

#### **Art. 11 - titoli di preferenza:**

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, nello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;

In caso di più domande di licenze per noleggio di autobus deve essere data preferenza:

- 1)- ai titolari di licenza da noleggio autobus con conducente con riferimento ai singoli autobus e che intendono ampliare il parco;
- 2)- cooperative e consorzi di imprese nel settore;
- 3)- a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone:

Costituisce altresì criterio preferenziale la maggiore anzianità di effettivo servizio, esperito nel confronto di persone in assenza delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3.

#### **Art. 12 - Inizio del servizio.**

Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Documentazione da tenere a bordo del veicolo in caso di noleggio con conducente:

- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- il foglio di viaggio progressivamente numerato con la dicitura "Per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio"
- copia autentica della licenza;

#### **Art. 13- Validità della licenza e dell'autorizzazione:**

Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento. La licenza o l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

#### **Art. 14 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione**

La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto di azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al **Responsabile** del Servizio, il quale accerta il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa e l'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 del presente regolamento ed in possesso dei requisiti prescritti.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere assegnata altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tre vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

### **Art.15 - Comportamento del conducente in servizio.**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del servizio ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
  - b) comportarsi con correttezza civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
  - g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
  - i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- 2) E' fatto divieto di:
- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
  - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
  - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

### **Art. 16 - Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

### **Art. 17 - Trasporto degli handicappati.**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27/4/1978, n. 384.

### **Art. 18 - tariffe:**

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dalla **Giunta Comunale** in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale,

ammortamento e remunerazione del capitale ecc.) sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dalla Giunta Comunale e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con noleggio con conducente ) ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

#### **Art. 19 - Trasporti bagagli e animali.**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

#### **Art. 20 - Forza pubblica.**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

## **CAPO III**

### **ILLECITI E SANZIONI**

#### **Art. 21 - vigilanza.**

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è affidata alla Polizia Municipale.

#### **Art. 22- Diffida**

Il **Responsabile del Servizio** diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Responsabile del servizio;
- e) si procuri con continuità e stabilità il servizio nel territorio di altri Comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa del percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo:

Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

#### **Art. 23 – sanzioni**

Ferme le disposizioni, previste dall'art. 5 della L.R. 15/04/1995 n° 20, concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punito nel seguente modo:

- a) – con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) - con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 24/11/1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- a) - con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 516,00 per la violazione del quarto comma dell'art 3;
- b) – con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 258,00 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 15;
- c) – con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1032,00 per la violazione del primo comma dell'art. 17;
- d) – con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 258,00 per la violazione del terzo comma dell'art. 17
- e) – con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1032,00 per la violazione dell'art. 18

La sanzione è applicata dal Responsabile del Servizio che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

#### **Art. 24 - Sospensione della licenza**

La licenza o autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile del Servizio per un periodo non superiore a 90 giorni nei seguenti casi:

- a) - violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - b) - violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati.
  - c) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;
  - d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
  - e) utilizzo per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - f) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

#### **Art 25- Revoca della licenza:**

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art, 8 del presente regolamento dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art 14 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano ripetute gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
- h) Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;

La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca (previa diffida scritta) qualora il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 9, o contravvenga agli obblighi di cui al precedente art. 12, nonché per la reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale di cui all'art. 9 del presente regolamento.

In ogni momento qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il **Responsabile del Servizio** provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il **Responsabile del Servizio** dispone la revoca della licenze o dell'autorizzazione.

#### **Art. 26 - procedimento sanzionatorio:**

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto

all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il Responsabile del Servizio, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca anche il competente ufficio della MCTC.

#### **Art. 27- decadenza della licenza o dell'autorizzazione.**

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione consultiva dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 12 del presente regolamento.
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 12 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 14;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 28 – Irrogazione delle sanzioni:**

Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24/11/1981 n° 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 – colorazione esterna dei taxi.**

Ai sensi del decreto ministeriale 19/11/1992, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 01/12/1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi. Immatricolate per la prima volta dal 1 gennaio 1993, deve essere bianca.

L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, ad esempio, le fasce laterali paraurti.

Le autovetture debbono recare una fascia policroma, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali con un'altezza di 6 centimetri.

Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime per ciascuna fiancata di 875 cm quadrati.

#### **Art. 30 - pubblicità del regolamento.**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 31 – Approvazione del regolamento:**

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Amministrazione Provinciale di Mantova.

# INDICE

## CAPO I SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1- Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2- Definizione del servizio	pag. 2
Art. 3- Condizioni di esercizio	pag. 2
Art. 4- Ambiti operativi territoriali	pag. 3

## CAPO II

### ACQUISIZIONE DELLA LICENZA, O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

Art. 5- requisiti e condizioni per l'esercizio della professione	pag. 4
Art. 6- concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.	pag. 4
Art. 7- contenuti del bando.	pag. 4
Art. 8 - Commissione consultiva comunale.	pag. 4
Art. 9- Presentazione della domanda	pag. 5
Art. 10- Assegnazione e rilascio delle licenze o delle autorizzazioni.	pag. 6
Art. 11 - titoli di preferenza	pag. 6
Art. 12 - Inizio del servizio	pag. 7
Art. 13- Validità della licenza e dell'autorizzazione	pag. 7
Art. 14 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione	pag. 7
Art.15 - Comportamento del conducente in servizio	pag. 8
Art. 16 - Interruzione del trasporto	pag. 8
Art. 17 - Trasporto degli handicappati	pag. 8
Art. 18 – tariffe	pag. 9
Art. 19 - Trasporti bagagli e animali	pag. 9
Art. 20 - Forza pubblica	pag. 9

## **CAPO III**

### **ILLECITI E SANZIONI**

Art. 21 - vigilanza	pag. 10
Art. 22 - Diffida	pag. 10
Art. 23 - sanzioni	pag. 10
Art. 24 - Sospensione della licenza	pag. 11
Art 25 - Revoca della licenza	pag. 11
Art. 26 - procedimento sanzionatorio	pag. 12
Art. 27 - decadenza della licenza o dell'autorizzazione	pag. 12
Art. 28 - Irrogazione delle sanzioni	pag. 12

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 29 - colorazione esterna dei taxi	pag. 13
Art. 30 - pubblicità del regolamento	pag. 13
Art. 31 - Approvazione del regolamento	pag. 13